

**ALLEGATO “B” AL NUMERO 2685 DI RACCOLTA  
STATUTO DELLA SOCIETA’  
“Tangenziale di Napoli S.p.A.”**

**Articolo 1**

La Società per azioni costituita con atto Notaio Enrico Castellini di Roma del 24 marzo 1966 rep. n. 90422/18889 sotto la ragione sociale di “INFRASUD S.p.A.” ha la denominazione “Tangenziale di Napoli Spa”.

**Articolo 2**

La Società ha sede legale in Napoli. Possono essere istituite e soppresse sedi secondarie, agenzie e rappresentanze in Italia e all’Estero.

**Articolo 3**

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050. Essa potrà essere prorogata una o più volte per deliberazione dell’Assemblea Straordinaria, escluso il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all’approvazione della relativa deliberazione.

**Articolo 4**

La Società svolge le attività di seguito descritte: a) la progettazione, la costruzione e l’esercizio di un’autostrada tangenziale est-ovest alla città di Napoli ad essa assentita in concessione; b) la promozione, la progettazione, la costruzione e l’esercizio di altre autostrade o tratte autostradali da ottenersi in concessione a norma di legge; c) la partecipazione in Enti aventi fini analoghi. Rientra inoltre nell’oggetto sociale la realizzazione e la gestione in regime di concessione di altre infrastrutture ( di sosta, corrispondenza e di adduzione ) comunque connesse alla rete autostradale. Si intendono altresì comprese nell’oggetto sociale le seguenti ulteriori attività: 1) le manutenzioni, le riparazioni straordinarie, le innovazioni, gli ammodernamenti e completamenti dell’autostrada e delle infrastrutture connesse comunque gestite in concessione; 2) la gestione dell’autostrada stessa,

l'incameramento e l'utilizzo dei relativi diritti di pedaggio sia direttamente sia per concessioni, sotto forma di altri corrispettivi, il rilascio di concessioni relative alle occupazioni ed utilizzazioni della sede autostradale, sue pertinenze ed accessori; 3) la gestione delle infrastrutture di sosta, corrispondenza e di adduzione, lo sfruttamento dei relativi diritti di utilizzo sia direttamente sia per concessioni; il rilascio di concessioni relative alle occupazioni ed utilizzazioni di dette aree con le loro pertinenze ed accessori; 4) qualsiasi operazione commerciale bancaria, finanziaria, industriali mobiliari o immobiliari, ivi compresa l'assunzione di mutui fondiari ed ipotecari, concessioni di avalli, fideiussioni, ipoteche ed in genere garanzie reali su beni sociali anche a favore e nell'interesse di terzi, ivi compresi istituti bancari e finanziari potrà assumere e cedere interessenze e partecipazioni in altre società, imprese e consorzi, costituiti e costituendi, aventi oggetto analogo o connesso direttamente o indirettamente al proprio e comunque come attività non prevalente né rivolta nei confronti del pubblico; con espresso divieto di attività di raccolta di risparmio, dell'esercizio del credito o di attività riservate nel rispetto dei Decreti Legislativi n. 385/93 e n. 58/98.

Attività d'impresa diverse da quella principale nonché da quelle analoghe o strumentali ausiliarie del servizio autostradale, potranno essere svolte dalla Società attraverso l'assunzione diretta o indiretta di partecipazioni di collegamento o di controllo in altre società, in conformità a quanto previsto dall'art. 19 comma 4 della legge 30 aprile 1999 n. 136.

## **Articolo 5**

Il capitale è di Euro 108.077.490,00 (centottomilionisettantasettemilaquattrocentonovanta e zero centesimi) ripartito in n. 20.945.250 azioni del valore nominale di Euro 5,16 (cinque e sedici centesimi). Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci alle condizioni e nei termini da questa stabiliti.

## **Articolo 6**

Le azioni sono nominative e rappresentate da titoli azionari. Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune da essi nominato. La titolarità dell'azione costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto, ed importa da parte degli azionisti elezione di domicilio, a tutti gli effetti di legge, presso la sede legale della Società per quanto concerne i loro rapporti con la medesima.

## **Articolo 7**

La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione.

## **Articolo 8**

In caso di aumento a pagamento del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'art. 2441 c.c.

## **Articolo 9**

Il Consiglio di Amministrazione determina, in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, il tasso di interesse sui versamenti ritardati, fermo restando il disposto dell'art. 2344 c.c.

## **Articolo 10**

La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni ovvero cum warrant, in base alle competenze stabilite dalle disposizioni di legge applicabili. L'organo amministrativo della Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli art. 2447 bis e segg. c.c.

## **ASSEMBLEA**

### **Articolo 11**

L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti. Le Assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, saranno tenute nel Comune ove ha sede la Società, salvo che il Consiglio di Amministrazione abbia indicato altro luogo nell'avviso di convocazione, purché in Italia. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, ai soci con lettera raccomandata A.R., ovvero con telegramma, telefax o altri mezzi telematici che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, in tutti i casi comunicato almeno otto giorni prima dell'Assemblea. Nell'avviso può essere fissato il giorno delle convocazioni successive alla prima, a norma di legge. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno degli azionisti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

### **Articolo 12**

I soci almeno 2 giorni prima della data fissata per l'apertura dei lavori assembleari devono depositare i titoli, ovvero la relativa certificazione, presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione. I titoli depositati non potranno essere ritirati prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

### **Articolo 13**

Ogni azionista, che abbia diritto di intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta. In caso di partecipazione

all'Assemblea, con le modalità di cui all'art. 17, la delega dovrà pervenire alla Società prima dell'apertura dei lavori assembleari. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e decidere sul diritto di intervenire all'Assemblea stessa.

#### **Articolo 14**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo art. 19; in mancanza l'Assemblea elegge il proprio Presidente. L'Assemblea su designazione del Presidente, nomina un Segretario. Non si fa luogo alla nomina del segretario quanto il verbale dell'assemblea è redatto dal Notaio.

#### **Articolo 15**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; essa può essere convocata nel termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

#### **Articolo 16**

Per la validità delle delibere delle Assemblee ordinarie e straordinarie valgono le relative norme stabilite dalla legge.

#### **Articolo 17**

Nel verbale d'Assemblea sono riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale è l'unico documento facente prova delle delibere sociali e delle dichiarazioni dei soci. E' consentito l'intervento in assemblea per video conferenza, a condizione che: a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario, che provvederanno alla formazione e

sottoscrizione del verbale dovendosi ritenere l'Assemblea tenuta in detto luogo; b) sia consentito al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli interventi, regolare lo svolgimento dell'Assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione; c) sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti ed alla votazione, nonché di ricevere o trasmettere documenti; d) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione. Coloro che intendono partecipare all'Assemblea con le modalità di cui al comma precedente, dovranno comunicare alla Società, contestualmente al deposito delle azioni o delle certificazioni di cui al precedente art. 13, le informazioni necessarie alla realizzazione del collegamento video.

## **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **Articolo 18**

La Società, ai sensi del par. 2, Sez. VI bis, Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 3 e da non più di 5 membri eletti dall'Assemblea che, prima di procedere alla nomina degli Amministratori, ne determina il numero. Gli Amministratori durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare al Consiglio di Amministrazione uno o più Amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del codice civile. Qualora tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare prima della scadenza del mandato, la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso. Il Consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e

sarà intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori.

### **Articolo 19**

Il Consiglio elegge tra i suoi membri, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Presidente. Il Consiglio può nominare un Vice Presidente, nonché un Amministratore Delegato. Nomina pure un Segretario, scegliendolo anche al di fuori dei propri membri. In caso di assenza o di impedimento del Presidente egli è sostituito dal Vice Presidente. In mancanza del Vice Presidente, dal Consigliere più anziano d'età. Quest'ultimo, qualora l'Assemblea non abbia provveduto alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, convoca la prima riunione di tale organo.

### **Articolo 20**

Il Consiglio è convocato presso la sede legale o in altra località, purché in Italia, dal Presidente o su richiesta scritta di almeno due Consiglieri. La convocazione è fatta con lettera raccomandata o telegramma o telefax contenente l'indicazione degli argomenti che debbono essere trattati, da spediti almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, da spediti almeno ventiquattro ore prima, al domicilio di ciascun Consigliere e di ciascun Sindaco. In mancanza della convocazione prevista dallo Statuto, il Consiglio potrà deliberare con l'intervento di tutti i Consiglieri ed i Sindaci in carica. Il Consiglio può radunarsi per videoconferenza o televideoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano congiuntamente il Presidente ed il Segretario della riunione.

### **Articolo 21**

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di questo dal consigliere più anziano di età.

## **Articolo 22**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti: in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

## **Articolo 23**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e più segnatamente ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea. Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze: la delibera di fusione nei casi di cui agli art. 2505 e 2505 bis del c.c.; l'istituzione e soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società; la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

## **Articolo 24**

Il Consiglio può nominare un Comitato Esecutivo determinandone il numero dei componenti e le norme di funzionamento. Il Consiglio nei limiti dell'art. 2381 del codice civile, può delegare al Comitato Esecutivo parte dei propri poteri. Il Consiglio può altresì conferire poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con le limitazioni che – oltre a quelle di legge ritenga opportune, al Presidente, Vice Presidente, anche se non sostituisce il Presidente ed ai Consiglieri muniti di delega. Il Consiglio può nominare un Direttore Generale determinandone funzioni e poteri. L'Amministratore Delegato e il Comitato Esecutivo, se costituito, riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società ed eventualmente dalle sue controllate.

## **Articolo 25**

Le deliberazioni del Consiglio devono constare di un verbale firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario. Dei verbali stessi il Segretario del Consiglio di Amministrazione può rilasciare copie ed estratti che, vistati dal Presidente, fanno prova in giudizio, nonché di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi.

## **Articolo 26**

La rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente; in caso di assenza o impedimento del Presidente tale potere spetta al Vice Presidente. Il solo fatto della firma del Vice Presidente vale come prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio possono essere conferite dal Consiglio all'Amministratore Delegato. Il Presidente, il Vice Presidente, l'Amministratore Delegato ed il Direttore Generale, ove nominato, nei limiti dei rispettivi poteri, hanno la facoltà di conferire a dirigenti ed a terzi procuratori, la rappresentanza in giudizio da esercitare in forma singola. Per determinati atti o categorie di atti essi hanno altresì la facoltà di conferire l'uso della firma sociale da esercitare anche in forma disgiunta. Il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo, il Presidente, il Vice Presidente, l'Amministratore Delegato – nei limiti dei rispettivi poteri – hanno facoltà di conferire, per determinati atti o categorie di atti, procure speciali ad altri amministratori, a dirigenti, funzionari ed anche a terzi. Analogamente il Direttore Generale, ove nominato – sempre nei limiti dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio – ha facoltà di conferire, per determinati atti o categorie di atti, procure speciali a dirigenti, funzionari ed anche a terzi.

## **Articolo 27**

Agli Amministratori spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso annuo stabilito dall'Assemblea, che resterà fisso fino a diversa deliberazione. Il Consiglio stabilisce il modo di riparto fra i propri membri del compenso stabilito dall'Assemblea, ove dalla stessa determinato in misura

complessiva. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita seconda la disciplina di cui all'art. 2389, terzo comma, del codice civile.

## **COLLEGIO SINDACALE**

### **Articolo 28**

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento. Il Collegio Sindacale è costituito da 5 Sindaci effettivi e da 2 Sindaci Supplenti. La nomina del Presidente del Collegio Sindacale è riservata ai sensi dell'art. 3 della legge 28 aprile 1971 al Ministero del Tesoro ( oggi Ministero dell'Economia e Finanza ), mentre la nomina di un Sindaco Effettivo è riservata all'ANAS Spa. Gli altri Sindaci vengono nominati dall'Assemblea. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'Assemblea provvede altresì a determinare il compenso spettante al Collegio Sindacale e in particolare quello spettante al Presidente del Collegio stesso.

### **Articolo 29**

Il revisore o la Società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale: a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; b) verifica se il bilancio d'esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se siano conformi alle norme che li disciplinano; c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto. L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato

presso la sede sociale. L'Assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali. I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili. L'Assemblea, ove ricorrano le condizioni di cui al terzo comma dell'art. 2409 bis del codice civile, può affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale. In tal caso tutti i membri del Collegio Sindacale devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. I soggetti incaricati del controllo contabile debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'art. 2409 quinquies codice civile. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, l'organo amministrativo è tenuto a convocare l'assemblea per la nomina di un nuovo revisore.

## **BILANCIO E UTILI**

### **Articolo 30**

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione deve compilare, nei modi e nei termini di legge, il bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti.

### **Articolo 31**

Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. L'utile residuo sarà destinato ai soci in proporzione alle loro partecipazioni, salva diversa destinazione deliberata di volta in volta dall'Assemblea Ordinaria.

### **Articolo 32**

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi secondo le modalità di cui all'art. 2433 bis del codice civile.

## **SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

### **Articolo 33**

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, le attribuzioni ed i compensi.

### **Articolo 34**

Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto si applica la normativa vigente.

Firmato: Roberto Zianna

Giuseppe Satriano ( sigillo )